PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 13

Per la redazione dei piani urbanistici previsti dalla presente legge, la sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni mediante conferimento di incarichi che non possono, comunque, superare complessivamente la durata di mesi sei. Tali incarichi sono conferiti, su proposta del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto e' stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere e' a carico dei fondi stanziati con il presente decreto.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 2 giugno 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it